CIRCOLARE N. /E

OGGETTO: ***Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta - Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – d.l.gs 31 ottobre 1990, n. 346 - Recepimento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità.***

INDICE

Premessa **3**

1 Inquadramento civilistico (cenni) **5**

2 Disciplina ai fini delle imposte sui redditi **7**

2.1 *Trust* trasparenti 10

2.2 *Trust* opachi 11

2.3 Determinazione del reddito di capitale 18

3 Disciplina ai fini delle imposte indirette **20**

3.1 Prassi amministrativa 21

3.2 Evoluzione della giurisprudenza di legittimità 22

3.3 "Attribuzioni" ai fini delle imposte indirette 26

3.3.1 Trust residenti *26*

3.3.2 Trust non residenti *32*

4 Obblighi di monitoraggio fiscale **33**

4.1 Obblighi di monitoraggio del trust 39

4.2 Obblighi di monitoraggio dei beneficiari 40

4.3 Obblighi di monitoraggio dei titolari di poteri di rappresentanza, direzione e amministrazione (*trustee*, disponente e guardiano) 42

5 Applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE **47**

Bozza per la consultazione

Premessa

La disciplina fiscale del *trust* è stata recentemente oggetto di interventi da parte del legislatore in tema di imposizione diretta nonché di diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità in ordine all'imposizione indiretta.

In particolare, il decreto legge n. 124 del 2019[1] (di seguito, "*decreto*") ha modificato la disciplina prevista con riguardo all'imposizione delle "attribuzioni" a soggetti residenti in Italia, provenienti da *trust* stabiliti in giurisdizioni che con riferimento al trattamento dei *trust* si considerano a fiscalità privilegiata.

Tale intervento normativo ha la finalità di fornire regole certe e chiare per l'imposizione delle "attribuzioni" da parte di *trust opachi* - ovvero di *trust* senza beneficiari di reddito individuati - per evitare che la residenza fiscale del *trust* in un Paese con regime fiscale privilegiato, comporti la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani.

Nello specifico il *decreto*[2] detta indicazioni puntuali sul trattamento dei redditi attribuiti da tali *trust*, stabilendo:

– l'inclusione tra i redditi di capitale[3] anche dei «*redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche*

Bozza per la consultazione

[1] Cfr. articolo 13, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

[2] Cfr. articolo 13, comma 1, lettere *a*) e b), dell'articolo 13 del *decreto*.

[3] Di cui alla lettera *g-sexies*) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir.

qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73»;

– una presunzione "relativa", stabilendo che qualora in relazione alle attribuzioni «non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito»[4].

Con riferimento, invece, all'imposizione indiretta[5], si registra un orientamento della Corte di Cassazione – che, dopo una lunga evoluzione, può dirsi allo stato attuale consolidato – secondo cui il "conferimento" di beni e diritti in *trust,* ai fini dell'applicazione della reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, non dà luogo di per sé ad un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi, ad un arricchimento dei beneficiari.

Invero, a parere dei giudici di legittimità, ai fini dell'applicazione delle predette imposte occorre avere riguardo non ad una indeterminata "utilità economica" della quale il costituente dispone, ma all'effettivo incremento patrimoniale del beneficiario.

Ciò premesso, la presente circolare, con riferimento alle imposte dirette, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina delle attribuzioni da parte di *trust* opachi esteri stabiliti in Paesi con regimi fiscali privilegiati[6].

Con riferimento, invece, alle imposte indirette, si recepisce in questa sede l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, con il conseguente superamento

Bozza per la consultazione

[4] Comma 4-*quater* dell'articolo 45 del Tuir.

[5] In ordine alla quale sono state fornite indicazioni con le circolari 6 agosto 2007, n. 48/E e 22 gennaio 2008. n. 3/E.

[6] Di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-sexies*), del Tuir.

delle indicazioni sul punto contenute nei precedenti documenti di prassi.

Viene, inoltre, illustrata la tassazione applicabile con riferimento alle diverse tipologie di atti concernenti la "vita" del *trust*.

In merito alla disciplina degli obblighi di monitoraggio fiscale, la presente circolare fornisce chiarimenti alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha recepito la Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (IV Direttiva antiriciclaggio), superando in parte, i chiarimenti forniti con la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E.

Vengono, infine, forniti chiarimenti sull'applicazione dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dovuta da *trust* residenti in Italia.

1 Inquadramento civilistico (cenni)

L'istituto del *trust* ha trovato ingresso nell'ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ad opera della Legge 16 ottobre 1989, n. 364 in vigore dal 1° gennaio 1992.

Esso si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito "*disponente*" (o *settlor*) – con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce ad un altro soggetto, definito "*trustee*", beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del *trust* per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

Nella pratica si sono sviluppate nel tempo diverse figure di *trust* secondo le finalità perseguite: la devoluzione dei beni ad altri soggetti, definiti "beneficiari",

Bozza per la consultazione

al termine del *trust* (come accade nell'ipotesi dei *trust* c.d. di interesse familiare, istituiti con finalità di assistenza o in vista della successione), ovvero altre finalità di diversa natura (come accade, ad esempio, per il *trust* c.d. "di garanzia", o per il *trust* c.d. "liquidatorio" istituito per realizzare la liquidazione dell'attivo di una società e pagare i creditori della stessa, etc.).

Nell'ipotesi in cui sia lo stesso disponente ad essere designato quale *trustee* si dà luogo a un *trust* c.d. «autodichiarato».

Allo stato, non è presente nell'ordinamento interno una disciplina tipica dell'istituto.

Il legislatore, invero, ha disciplinato la trascrizione di "*atti di destinazione*" con la legge 30 dicembre 2005, n. 273 in vigore dal 1° marzo 2006, con la quale è stato introdotto nel Libro sesto, titolo I, capo I, del codice civile il nuovo articolo 2645-*ter* (rubricato «*Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche*»)[7].

La disposizione in esame, a carattere particolarmente ampio[8], consente la

[7] Ai sensi del quale «Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

[8] Diversamente dal fondo patrimoniale, la cui costituzione è strettamente collegata alla soddisfazione dei "bisogni della famiglia" e dal patrimonio destinato al compimento di specifico affare della società, di cui all'articolo 2447-bis del codice civile.

Bozza per la consultazione

trascrizione di determinati atti «*al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione*», consentendo la "segregazione" dei beni oggetto dell'atto di destinazione, sottraendoli alle più svariate vicende che possono verificarsi e, con ciò, introducendo una rilevante eccezione all'articolo 2740 del codice civile, per effetto del quale ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni «*con tutti i propri beni presenti e futuri*».

In ambito fiscale, invece, il legislatore è intervenuto nel tempo inserendo diverse disposizioni sia in tema di imposte sui redditi, sia in tema di imposizione indiretta sui c.d. "vincoli di destinazione", delle quali si dà conto nei paragrafi che seguono.

2 Disciplina ai fini delle imposte sui redditi

Come anticipato, la legge finanziaria 2007 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento tributario nazionale disposizioni in materia di *trust*.

Per effetto di tali disposizioni, i *trust* residenti o non-residenti sono inclusi tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES)[9].

In tal modo è stata riconosciuta al *trust* un'autonoma soggettività tributaria.

Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

Bozza per la consultazione

[9] Il comma 74 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 ha modificato l'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

- i *trust* residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti commerciali);
- i *trust* residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti non commerciali);
- i *trust* non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non residenti).

Ai fini dell'imposizione dei redditi, si distinguono due tipologie di *trust*:

- senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (cd. *trust opachi*);
- con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (cd. *trust trasparenti*)[10].

In quest'ultimo caso, il *trust* residente o non-residente non è considerato come un autonomo soggetto d'imposta, ma come un'entità trasparente. Il reddito ovunque conseguito dal *trust* trasparente viene assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale[11] - con applicazione delle aliquote progressive qualora il beneficiario sia una persona fisica - «*in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali*»[12]. Naturalmente, ove il reddito abbia già scontato una tassazione a

[10] Cfr. ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 73 del Tuir.

[11] Lettera g-sexies) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir.

[12] Cfr. ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 73 del Tuir.

Bozza per la consultazione

titolo d'imposta o di imposta sostitutiva in capo al trust che lo ha realizzato, il reddito non concorre alla formazione della base imponibile, né in capo al trust opaco né, in caso di imputazione per trasparenza, in capo ai beneficiari del trust trasparente: pertanto la percezione di tali redditi da parte degli stessi rimane una mera movimentazione finanziaria, ininfluente ai fini della determinazione del reddito[13].

Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *g-sexies*) del Tuir già in vigore prima delle modifiche in commento, sono considerati redditi di capitale «*i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti*».

Come chiarito nella circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E, l'espressione «*anche se non residenti*» non può che intendersi riferita ai *trust*, posto che la finalità della norma è quella di rendere il beneficiario residente "individuato" soggetto passivo con riferimento ai redditi ad esso imputati dal *trust*, a prescindere dalla residenza di quest'ultimo. Ovviamente, qualora il reddito imputato ai beneficiari residenti sia stato prodotto dal *trust* in Italia ed ivi già tassato ai sensi dell'articolo 73 del Tuir, lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo ai beneficiari.

Pertanto, fatte salve le ipotesi di interposizione del *trust* nelle quali il beneficiario può conseguire redditi di diversa natura soggetti ad imposizione direttamente nei suoi confronti secondo le categorie previste dall'articolo 6 del Tuir, il reddito imputato dal *trust* a beneficiari residenti è imponibile in Italia in

[13] Cfr. Circolare 6 agosto 2007, n. 48/E.

Bozza per la consultazione

capo a questi ultimi quale reddito di capitale ai sensi dell'articolo 44 del Tuir, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia.

2.1 *Trust* trasparenti

Nel caso di *trust trasparenti* (vale a dire *trust* con "*beneficiari individuati*"), i redditi prodotti dal *trust* sono imputati ai beneficiari stessi "*in ogni caso*", cioè "*indipendentemente*" dall'effettiva percezione, secondo un criterio di competenza per trasparenza e, conseguentemente, tali redditi sono assoggettati ad imposizione per imputazione nei confronti dei beneficiari individuati[14].

A tali fini, come chiarito dalla circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, per "*beneficiario individuato*" è da intendersi il beneficiario di "reddito individuato", vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva effettiva. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.

Come anticipato, nella circolare n. 61/E del 2010, si chiarisce che il reddito imputato dal *trust* a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il *trust* sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato.

Conseguentemente, qualora i redditi prodotti dal *trust* siano effettivamente

[14] Cfr. articolo 73, comma 2, ultimo periodo del Tuir.

Bozza per la consultazione

corrisposti ai beneficiari individuati, questi non sono imponibili dal momento che si tratta degli stessi redditi che vengono assoggettati a tassazione nei confronti dei beneficiari per imputazione.

2.2 *Trust* opachi

Nel caso di *trust opachi* residenti nel territorio dello Stato, l'imposizione dei redditi da questi prodotti avviene una sola volta ed esclusivamente nei confronti dei *trust*.

Infatti, i redditi prodotti dai *trust* opachi sono assoggettati ad IRES direttamente ed esclusivamente nei confronti del *trust*.

Ovviamente le modalità di determinazione del reddito cambiano a seconda della natura del *trust*:

- i *trust* opachi residenti nel territorio dello Stato, di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 73 del Tuir, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, determinano il reddito secondo le regole previste per i soggetti IRES residenti che esercitano attività commerciale;
- i *trust* opachi residenti nel territorio dello Stato, di cui alla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 73 del Tuir; che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, determineranno il reddito secondo le regole previste per gli enti non commerciali residenti. Il reddito imponibile complessivo è, pertanto, formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la

Bozza per la consultazione

destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Nel caso particolare di *trust* esteri opachi, costituiti in Stati o territori che con riferimento ai redditi prodotti dal *trust* si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-*bis* del Tuir, in coerenza con l'interpretazione fornita già con la citata circolare 61/E del 2010, le attribuzioni di reddito da parte del *trust* sono assoggettate ad imposizione in capo al beneficiario residente ai sensi della lettera *g-sexies*) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir[15]. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al *trust* estero corrisponderebbe, comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente per le attribuzioni di reddito da parte del *trust*.

Tale posizione interpretativa e la novella legislativa trovano fondamento nella circostanza che trattasi di redditi che non subiscono una tassazione congrua nella giurisdizione di stabilimento del *trust* prima di essere attribuiti ai soggetti residenti in Italia.

Come anticipato in premessa, l'intervento normativo chiarisce il criterio per l'imposizione delle attribuzioni da parte di *trust opachi* esteri stabiliti in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal *trust,* si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-*bis* del Tuir, a soggetti residenti in Italia, nel caso in cui questi ultimi non possano essere considerati

Bozza per la consultazione

[15] La lettera *g-sexies*) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir, modificata dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 13 del *decreto*, che prevede che costituiscono redditi di capitale anche «*i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73*».

"beneficiari individuati"[16].

Le attribuzioni a favore dei beneficiari italiani da parte di predetti *trust opachi* esteri sono assoggettabili ad imposizione in Italia sulla base del criterio di cassa che regola, in genere, la tassazione dei redditi di capitale, a differenza delle attribuzioni di *trust trasparenti* per le quali come detto vale il criterio di imputazione. Il meccanismo di imputazione per trasparenza, infatti, sarebbe in contrasto con le modalità di attribuzione del reddito dei *trust opachi*, nei quali i beneficiari sono privi del diritto di ottenere erogazioni di redditi prodotti dal *trust*.

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della disposizione in commento, si deve rilevare che, nella modifica introdotta, è prevista la tassazione, come redditi di capitale, delle somme o dei valori, costituti da redditi prodotti da *trust opachi* e da «*istituti aventi analogo contenuto*».

La norma ricomprende, quindi, nel suo ambito di applicazione gli istituti aventi contenuto analogo a quello del *trust*. La precisazione ha l'obiettivo di evitare aggiramenti della disciplina in ragione del mero dato formale, o nominalistico, valorizzando, di contro, istituti che in sostanza incorporano le caratteristiche proprie dei *trust*.

Al riguardo, la circolare 6 agosto 2007, n. 48/E ha rilevato che il legislatore ha tenuto conto della possibilità che ordinamenti stranieri disciplinino istituti analoghi al *trust* ma assegnino loro un "*nomen iuris*" diverso. La stessa circolare precisa, inoltre, che per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto

[16] Secondo l'accezione attribuibile a tale espressione nel comma 2 dell'articolo 73 del Tuir.

Bozza per la consultazione

analogo si deve fare riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti dell'istituto del *trust*.

Ancora con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione delle modifiche recate dal *decreto*, è previsto che costituiscono redditi di capitale i redditi "*corrisposti*" da *trust* opachi o istituti analoghi "*stabiliti*" in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal *trust* si considerano a fiscalità privilegiata, ai sensi dell'articolo 47-*bis* del Tuir.

Si deve in primo luogo notare che il termine "stabiliti" utilizzato dal legislatore deve essere inteso con riferimento alla giurisdizione di residenza del *trust* secondo le regole della stessa.

In particolare, nel caso in cui il criterio utilizzato sia quello della sede dell'amministrazione ed il *trust* si consideri stabilito (*rectius*, fiscalmente residente) nel Paese in cui il *trustee* ha la propria residenza fiscale, in presenza di due *co-trustee*, di cui uno residente in uno Stato o Paese appartenente all'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo (SEE) e uno stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, si applica la disposizione in esame, nel senso di attribuire la residenza ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera g-*sexies*, avendo a riferimento lo Stato dove il *trust* è effettivamente assoggettato ad imposizione.

Analoghe considerazioni devono essere svolte nel caso in cui il criterio utilizzato sia quello dell'oggetto principale.

Detto criterio è strettamente legato alla tipologia di *trust* (o analoghe istituzioni). Se l'oggetto del *trust* (beni vincolati nel *trust*) è dato da un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, l'individuazione della residenza è agevole; se invece i beni immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari o

Bozza per la consultazione

misti, l'oggetto dovrà essere identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata, essendo a tal fine irrilevante la residenza del *trustee* ovvero dei beneficiari. In altri termini, lo stabilimento (*rectius*, residenza) in uno Stato membro dell'Unione europea o dello SEE, individuato nella prospettiva italiana sulla base dei criteri di cui all'articolo 73 del Tuir, non è in grado di disattivare l'applicazione della lettera g-*sexies*, nella ipotesi in cui il *trust*, in virtù della norma interna di tale Stato oppure della eventuale convenzione per evitare le doppie imposizioni da esso sottoscritta con uno Stato o territorio a "fiscalità privilegiata" (*ex* articolo 47-bis del Tuir), risulti residente in quest'ultimo Stato.

Si ritiene che le disposizioni in commento si applichino alla generalità dei *trust opachi* esteri stabiliti in Paesi *ex* articolo 47-*bis* del Tuir in cui le modalità di imposizione dei *trust* (o la loro esenzione) configurino un regime di fiscalità privilegiata. Tale valutazione deve essere operata esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nella lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 47-*bis* del Tuir[17].

Nel caso in cui il *trust* non sia considerato fiscalmente residente in uno Stato, secondo la legislazione di detto Stato, nonostante l'attività di amministrazione del *trust* sia ivi prevalentemente effettuata, ai fini dell'applicazione della norma in oggetto, il *trust* deve comunque considerarsi "stabilito" in quel Paese (ad es. i *trust* «*resident but not domiciled*») qualora i redditi prodotti dal *trust* non subiscano in tale Paese alcuna imposizione né in capo al trust né in capo ai beneficiari non residenti.

Detta circostanza, si può verificare, a titolo esemplificativo, con riferimento

[17] Richiamato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 13 del *decreto*.

Bozza per la consultazione

ai *trust* con più *trustee* nel Regno Unito. In tal caso, qualora il disponente non sia ivi residente né domiciliato (al momento della costituzione del *trust* e di eventuali apporti successivi) e vi sia almeno un *trustee* non residente o non domiciliato nel Regno Unito, i *trustee* (considerati come *single deemed person*) non sono considerati come ivi residenti, a prescindere dalla circostanza che vi sia una maggioranza di trustee inglesi o che l'amministrazione del trust venga effettuata nel Regno Unito. Di conseguenza questa tipologia di *trust*, pur avendo la sede dell'amministrazione nel Regno Unito, gode, in detto Paese dei vantaggi fiscali riservati ai trust *offshore*.

Analoghe considerazioni valgono anche nel caso in cui il *trust* sia ritenuto residente in uno Stato UE o SEE, se beneficia di un regime fiscale (di esenzione) previsto per i trust *offshore* (es. i *trust* a Cipro).

Al riguardo, appare opportuno sottolineare che il rinvio al predetto articolo 47-*bis* ha evidentemente il solo fine di fornire una modalità di individuazione dei regimi fiscali applicati ai *trust* esteri nei Paesi di stabilimento che prefigurino un regime privilegiato.

Peraltro, la disposizione in questione prevede chiaramente che gli Stati esteri, sono considerati o meno a fiscalità privilegiata con esclusivo riferimento al trattamento dei redditi prodotti dai *trust* ivi residenti. Quindi, l'elemento che viene preso in considerazione, ai fini della qualificazione del reddito di capitale, è il trattamento fiscale dei *trust*. In generale, tenuto conto che le disposizioni che qui interessano dell'articolo 47-*bis* del Tuir sono riferibili a partecipazioni in società, le stesse si rendono applicabili nell'ambito in questione solo in quanto compatibili.

Si ritiene, pertanto, che, al fine dell'individuazione dei *trust* opachi esteri che godono di un regime fiscale privilegiato, si debba fare riferimento alla lettera

Bozza per la consultazione

b) del comma 1 dell'articolo 47-*bis* del Tuir che ravvisa un tale regime laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

Pertanto, il reddito di un *trust* opaco corrisposto ad un soggetto italiano è sempre considerato imponibile in Italia ai sensi della lettera g-*sexies*) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust è inferiore al 50 di quello applicabile in Italia. In tali casi si deve tener conto anche di eventuali regimi speciali applicabili al *trust*.

A tal fine occorre confrontare il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal *trust* nell'ordinamento fiscale nel quale il *trust* è stabilito con l'aliquota Ires vigente nel periodo d'imposta in cui i redditi di capitale sono distribuiti.

Per i *trust* non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il *trust* non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d'imposta assunto ai fini del confronto (attualmente nella misura del 26 per cento).

Non si ritiene possibile dimostrare attraverso l'istituto dell'interpello che la costituzione del *trust opaco* non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in quanto il comma 3, dell'articolo 47-*bis* del Tuir si rende applicabile solo ai fini dell'applicazione del comma 2 della medesima disposizione che fa riferimento alle "partecipazioni detenute" in un'impresa o altro ente.

Ciò in quanto, se il legislatore avesse voluto prevedere tale prova contraria l'avrebbe esplicitamente prevista, così come è disposto nel comma 4 dell'articolo

Bozza per la consultazione

68 del Tuir ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

2.3 Determinazione del reddito di capitale

Ai fini della determinazione dei redditi di capitale, il comma 4-quater all'articolo 45 del Tuir[18] prevede che «*Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito*».

La norma detta una presunzione relativa con la finalità di assicurare l'imposizione anche nel caso in cui il beneficiario della attribuzione da parte di *trust opachi* esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata non riceva dal *trustee* elementi atti ad individuare la parte imponibile dell'attribuzione ricevuta.

Pertanto, l'intero ammontare percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia qualora non emerga, da apposita documentazione contabile del *trustee,* la distinzione fra:

1. patrimonio, costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo trasferimento effettuato dal Disponente (o da terzi) a favore del *trust*;
2. reddito, costituito da ogni provento conseguito dal *trust*, compresi i redditi

[18] Introdotto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 13 del *decreto*.

Bozza per la consultazione

eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel *trust* stesso.

Al fine di evitare l'applicazione della predetta presunzione il *trustee* deve mantenere una contabilità analitica che distingua la quota/attribuzione riferibile al valore dei beni in *trust* al momento del conferimento iniziale, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno, al netto di eventuali attribuzioni a favore dei beneficiari.

In sostanza, sono da assoggettare a tassazione in Italia le attribuzioni percepite dai beneficiari per la parte riferibile al reddito prodotto dal *trust*, determinato secondo la normativa fiscale italiana, sulla base della distinzione, operata dal *trustee*, riscontrabile da apposta documentazione contabile, che deve imputare:

- al "patrimonio", la dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo trasferimento/conferimento effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del *trust*;
- al "reddito" ogni provento, compresi i redditi eventualmente reinvestiti nel *trust*.

L'eventuale distinzione, tra reddito e patrimonio, operata dalle delibere di distribuzione del *trust*, deve essere in ogni caso supportata dalla documentazione contabile del *trust*.

Qualora oggetto di distribuzione/attribuzione sia una somma di denaro derivante dalla vendita di un bene che era stato conferito in *trust* dal disponente, al fine di stabilire la quota da escludere dal reddito occorre far riferimento al costo o valore di acquisto del bene risultante dalla documentazione contabile.

Appare, infine, opportuno precisare che nei redditi attribuiti da *trust opachi*

Bozza per la consultazione

esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata da assoggettare ad imposizione nei confronti dei beneficiari residenti debba essere ricompresa la generalità dei redditi prodotti dal *trust* ovunque nel mondo.

Tuttavia, qualora siano oggetto di attribuzione redditi di fonte italiana percepiti dal *trust* e già tassati nei suoi confronti in Italia, gli stessi non sono oggetto di imposizione nei confronti del beneficiario residente al quale sono attribuiti[19].

3 Disciplina ai fini delle imposte indirette

Con il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il legislatore – nel ripristinare l'imposta sulle successioni e donazioni – ne ha previsto l'applicazione anche agli «*atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e la costituzione di vincoli di destinazione*» (articolo 2, commi da 47 a 49).

In seguito, l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), integrando la disciplina in esame, ha introdotto, tra l'altro, determinate franchigie ed esenzioni per il caso della costituzione del vincolo di destinazione disposto a favore dei discendenti avente ad oggetto aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni (commi da 77 a 79).

Infine, in forza del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale, in misura proporzionale, rispettivamente per la formalità di

Bozza per la consultazione

[19] Si veda quanto chiarito, relativamente a fattispecie analoghe, dalla circolare n. 48/E del 2007 circa il divieto di doppia imposizione ai sensi dell'articolo 163 del Tuir.

trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti.

3.1 Prassi amministrativa

Con riferimento ai diversi "momenti" rilevanti della "vita" del *trust* (istituzione, dotazione, trasferimenti e devoluzione ai beneficiari), sono state fornite indicazioni in via di prassi relativamente alla imposizione indiretta (cfr. citate circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008).

Nei documenti di prassi è stato evidenziato che «*Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa. Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall'origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale*».

Sull'unicità della causa si è fondata l'interpretazione resa secondo la quale l'imposta sulle successioni e donazioni nonché l'imposta ipotecaria e catastale sono dovute al momento in cui si realizza la costituzione del vincolo di destinazione (costituzione del bene in *trust*), indipendentemente dal tipo di *trust*.

Più specificamente, secondo i documenti di prassi:

Bozza per la consultazione

- l'atto istitutivo, con cui il disponente esprime la volontà di istituire il *trust*, laddove non contempli anche la segregazione di beni, è assoggettato a imposta di registro in misura fissa;
- l'atto dispositivo, con cui il disponente (*settlor*) vincola i beni in *trust*, è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale dell'otto per cento (fatte salve aliquote diversificate e le franchigie in considerazione del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario, al momento della segregazione);
- il trasferimento dei beni ai beneficiari non realizza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo e l'eventuale incremento del patrimonio del *trust* non è soggetto alla medesima imposta, al momento della devoluzione;
- sia l'attribuzione *al trust* con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Per ciò che concerne, invece, le operazioni di gestione compiute dal *trustee* durante la vita del *trust* (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni), esse sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.

3.2 Evoluzione della giurisprudenza di legittimità

La posizione interpretativa espressa nei citati documenti di prassi e posta

Bozza per la consultazione

alla base delle attività degli Uffici che hanno contestato la mancata applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ovvero le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale sugli atti di conferimento di beni e diritti in *trust* da parte del disponente, ha dato luogo nel tempo ad un rilevante contenzioso.

La Corte di Cassazione, in una prima fase, ha condiviso la posizione interpretativa dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, la Suprema Corte, in tema di *trust* di garanzia, con le note ordinanze 24 febbraio 2015, nn. 3735 e 3737 e 25 febbraio 2015, n. 3886, ha riconosciuto legittima l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale all'atto del conferimento di beni e diritti in *trust* affermando che detta imposta «*è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli*».

Tale posizione è stata confermata anche con la successiva ordinanza 18 marzo 2015, n. 5322 e con la sentenza 7 marzo 2016, n. 4482, ove la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto, secondo cui «*La costituzione di un vincolo di destinazione su beni (nel caso di specie attraverso l'istituzione di un trust), costituisce - di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario - autonomo presupposto impositivo in forza della L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 47, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui alla imposta sulle successioni e donazioni*».

I giudici sono pervenuti alle predette conclusioni, osservando che «*la*

Bozza per la consultazione

dizione letterale della norma e la sua evoluzione nel complesso processo di elaborazione normativa che è sfociato nella attuale dizione della L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 47, evidenzia che […] l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli», evitando, conseguentemente, il rinvio (o l'esclusione) della tassazione sine die.

In seguito, la Corte di Cassazione ha espresso un orientamento non univoco, con sentenze sovente contenenti motivazioni non risolutive (spesso, peraltro, la Suprema Corte ha affermato la necessità di esaminare caso per caso poiché «*un'indiscriminata imponibilità degli atti costitutivi di vincoli di destinazione non appare espressione di una ragionevole discrezionalità, non arbitrio (Corte Cost. n. 4/1954 e n. 83/2015), del legislatore*»).

In tale ambito, si rinvengono anche alcune pronunce nelle quali la Suprema Corte, procedendo ad una rivisitazione della posizione inizialmente espressa, ha affermato che «*l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i «vincoli di destinazione», con la conseguenza che il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'art. 1 d.lgs. n. 346 cit. del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari*» (*cfr*. Corte di Cassazione 30 maggio 2018, n. 13626).

Infine, i giudici di legittimità sono giunti ad un radicale mutamento di orientamento, rispetto alla posizione inizialmente espressa.

In particolare, negli arresti più recenti in materia, la Corte di Cassazione,

Bozza per la consultazione

ripercorrendo nelle motivazioni la complessa evoluzione della vicenda, ha ritenuto di confermare l'interpretazione secondo la quale - essendo la "*costituzione di vincoli di destinazione*" assoggettata alla reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni - occorre tenere conto, ai fini della tassazione, del presupposto stabilito per tale imposta dal d.lgs. n. 346 del 1990, che impone la sussistenza «*del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari*», con ciò abbandonando la tesi iniziale della creazione di un autonomo presupposto impositivo.

A tal fine, il conferimento di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì «rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di 'utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone' (Cass. n. 3886/2015), ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario» (ordinanze 30 ottobre 2020, n. 24153 e 24154)[20].

Le medesime conclusioni sono state espresse, da ultimo, nelle ordinanze 14 giugno 2021, n. 16688; 10 giugno 2021, n. 16372; 20 maggio 2021, nn. 13818 e 13819, nonché nella sentenza 30 marzo 2021, n. 8719.

Tale orientamento non appare allo stato suscettibile di ulteriore revisione.

Bozza per la consultazione

[20] Negli stessi termini, ordinanze 4 gennaio 2021, n. 13 e 21 dicembre 2020, n. 29199 (concernente un *trust* autodichiarato), nonché le ordinanze 16 dicembre 2020, n. 28796; 8 luglio 2020, n. 14207; 3 marzo 2020, n. 5766; 11 marzo 2020, n. 7003; 19 febbraio 2020, n. 4163; 7 febbraio 2020, nn. da 2897 a 2902, che hanno riguardato diverse tipologie di *trust*.

3.3 "Attribuzioni" ai fini delle imposte indirette

A seguito del recepimento della posizione espressa dalla Corte di Cassazione, si illustra di seguito il trattamento tributario ai fini dell'imposizione indiretta delle diverse tipologie di atti concernenti i *trust* superando la prassi in materia sopra richiamata.

3.3.1 Trust residenti

L'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in seguito ai trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in *trust* (comprendente, oltre alla dotazione patrimoniale iniziale, tutti gli eventuali successivi conferimenti effettuati dal disponente -o da terzi- a favore del *trust* ai sensi dell'articolo 2, comma 47, del decreto legge n. 262 del 2006 e delle disposizioni del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346).

Più specificamente, con riferimento agli atti che generalmente interessano la vita di un *trust*, si precisa quanto segue:

- Atto istitutivo del trust

 L'atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il *trust*, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al *trust*.

- Atto di dotazione dei beni in trust

 La medesima tassazione si applica anche agli atti con cui il disponente

Bozza per la consultazione

dota il *trust* di beni, vincolandoli agli scopi del *trust*. Infatti, in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, tale atto *«non determina effetti traslativi perché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust»* (Corte di Cassazione - Sentenza n. 8082 del 2020).

Pertanto, ai predetti atti, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi del sopra citato articolo 11.

– Trasferimento dei beni ai beneficiari

Gli atti con cui vengono attribuiti ovvero devoluti, i beni vincolati in *trust* ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Infatti, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la *«costituzione del vincolo di destinazione»*[21] non integra un autonomo presupposto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel *trust*, tale trasferimento imponibile si realizza solo all'atto *«di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo»* (Cassazione, Sentenza n. 8082/2020).

[21] Cfr. art. 2, comma 47 del decreto legge n. 262 del 2006.

Bozza per la consultazione

In ordine al momento in cui si realizza l'effettivo trasferimento di ricchezza mediante un'attribuzione stabile dei beni confluiti nel *trust* a favore del beneficiario, occorre far riferimento alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici dell'istituto in esame.

Si fa presente che resta in ogni caso impregiudicato il potere dell'Amministrazione finanziaria di verificare in concreto l'effettivo trasferimento dei beni e dei diritti a favore del beneficiario nei termini sopra indicati.

Al riguardo, si conferma quanto chiarito nella prassi amministrativa secondo cui il *trust*, è un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa.

Pertanto, ai fini della determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie, previste all'articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, occorre far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

L'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni sarà valutata al momento dell'atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti[22].

Con riferimento alla determinazione del valore dei beni, vincolati in *trust*

[22] A titolo di esempio, agevolazione disposta dall'articolo 3, comma 4-*ter* del d.lgs. n. 346 del 1990.

Bozza per la consultazione

e trasferiti ai beneficiari, si precisa che, ai sensi dell'art. 2, comma 49 del decreto legge n. 262 del 2006, l'imposta sulle successioni e donazioni è determinata applicando le aliquote previste al *«valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati all'articolo 58, comma 1 del citato testo unico di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)»*.

L'articolo 56 del d.lgs. n. 346 del 1990 stabilisce che il predetto valore dei beni e dei diritti è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'art. 34, commi 3, 4 e 5 del medesimo decreto.

Al riguardo, si chiarisce che il valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche disposizioni sopra richiamate, a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento alla data dell'atto con il quale viene effettuato il trasferimento.

– *Operazioni effettuate durante il trust*

Per ciò che concerne le operazioni di gestione compiute dal *trustee* durante la vita del *trust* (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni), esse sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.

– *Sostituzione del trustee*

Nell'arco della durata di un *trust*, può accadere che il *trustee* cessi dal suo ufficio per vari motivi tra cui la rinuncia, la revoca, la decadenza, la scadenza di termini, la sopravvenuta incapacità o altre cause individuate nell'atto istitutivo.

In tal caso sarà necessario provvedere alla sua sostituzione, nominando un

Bozza per la consultazione

nuovo *trustee* che assumerà l'amministrazione e la gestione, secondo le disposizioni stabilite nello statuto.

Alla luce dell'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità che individua nei soli trasferimenti di beni ai beneficiari il presupposto applicativo delle imposte sulle successioni e donazioni, si osserva che l'atto con cui si effettua la sostituzione del *trustee* non realizza tale presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Si tratta, in effetti, di un mero avvicendamento nelle vicende gestorie del *trust* alla stregua delle modifiche statutarie e amministrative di una società e, quindi, privo di un contenuto patrimoniale.

Tali atti di sostituzione del *trustee*, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, saranno assoggettati all'imposta di registro in misura fissa in quanto «*non aventi per oggetto prestazioni a carattere patrimoniale*»[23].

– *Imposte ipotecaria e catastale*

Le modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla fattispecie dei *trust*, in mancanza di specifiche disposizioni, sono stabilite dal decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Tali imposte sono dovute, rispettivamente, per le formalità delle trascrizioni di atti che importano trasferimento di proprietà di beni

[23] Cfr. art. 11 Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. n. 131 del 1986

Bozza per la consultazione

immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari e per le volture catastali dei medesimi atti.

Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di *trust* sopra richiamato, gli atti di dotazione dei beni in trust comportano trasferimenti di beni meramente strumentali e finalizzati al solo compimento degli scopi del *trust* e non si traducono in effettivi trasferimenti di ricchezza dal disponente al *trustee*, non determinando effetti traslativi. L'effettivo trasferimento di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile, nel *trust*, si realizza solo all'atto di attribuzione del bene al beneficiario.

Ciò posto, le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al *trust*, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Analogamente, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa saranno dovute nell'ipotesi di formalità e volture catastali eseguite per effetto dell'atto di sostituzione del trustee.

Le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in *trust* ai beneficiari, realizzando l'effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale[24].

Bozza per la consultazione

[24] Cfr. art. 1 del d.lgs. n. 347 del 1990 e art. 1 della Tariffa allegata, quanto all'imposta ipotecaria, e art.

3.3.2 Trust non residenti

Ferme restando le conclusioni del paragrafo precedente che restano valide anche per gli atti relativi ai *trust* non residenti, in presenza dei presupposti per l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale, con riferimento agli atti di attribuzione di patrimonio posti in essere da trust esteri che risultano formati all'estero, gli stessi sono soggetti ad obbligo di registrazione nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero quando «*comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato*».

Altra ipotesi in cui è previsto l'obbligo di registrazione per gli atti formati all'estero è data dal comma 1-bis dell'art. 55 del decreto legislativo n. 346 del 1990 che dispone la registrazione in termine fisso per *«gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato».*

Pertanto, si ritiene che l'atto di costituzione dei beni in *trust*, formato all'estero, vada assoggettato a registrazione in termine fisso, trattandosi di una donazione definibile "a formazione progressiva" in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il *trustee*. Tale obbligo di registrazione non contrasta con la circostanza che l'imposta sulle successioni e donazioni, come chiarito nei paragrafi precedenti,

10, comma 1 del d.lgs. citato, quanto all'imposta catastale.

Bozza per la consultazione

verrà applicata solo al momento dell'effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari.

Tanto premesso con riguardo agli obblighi di registrazione, con riferimento all'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni è necessario richiamare l'articolo 45, comma 4-*quater* del Tuir che dispone che «*Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito*».

Al riguardo, fermi restando i chiarimenti dei paragrafi precedenti in relazione all'applicazione della norma citata e, in particolare, alle modalità con cui distinguere la quota riferibile al patrimonio da quella riferibile al reddito, alle predette attribuzioni di patrimonio è applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 47 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sussistendone i relativi presupposti.

Pertanto, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 346 del 1990, nel caso in cui il disponente del *trust* sia residente in Italia, agli atti di attribuzioni di patrimonio sarà applicabile l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all'estero.

Nel caso in cui il disponente non risieda in Italia, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato.

Bozza per la consultazione

4 Obblighi di monitoraggio fiscale

Per effetto della disciplina del cd. monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 i soggetti obbligati sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi per indicare gli

investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti o le attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che ai sensi della normativa antiriciclaggio[25], risultino essere i "*titolari effettivi*" dei predetti beni.

Per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 *pro tempore* vigente, fino al periodo d'imposta 2016, gli obblighi di monitoraggio fiscale sussistevano in capo ai «*titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*».

Pertanto, in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano o distribuiscono fondi, per titolare effettivo si intendeva:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2. se le persone fisiche che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per

[25] Di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come richiamati dall'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

Bozza per la consultazione

cento o più del patrimonio di un'entità giuridica[26].

La disciplina del monitoraggio fiscale[27] è stata oggetto di modifica da parte del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90[28].

Per effetto della modifica operata dal decreto legislativo n. 90 del 2017, dal periodo d'imposta 2017, sono obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, coloro che «*siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni*»[29].

Il richiamato articolo 1, comma 2, lettera pp), del decreto legislativo n. 231 del 2007 qualifica come titolare effettivo «*la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita*».

Con riferimento all'individuazione dei criteri di determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, l'articolo 20 del medesimo decreto legislativo[30] non fa esplicito riferimento ai *trust*.

Per i titolari effettivi diversi dalle persone fisiche, in generale, il comma 1 del citato articolo 20, prevede che il titolare effettivo «*coincide con la persona*

[26] Cfr. circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E.

[27] Di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167.

[28] Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, che ha recepito la Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (IV Direttiva antiriciclaggio).

[29] Cfr. articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 attualmente in vigore.

[30] Come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.

Bozza per la consultazione

fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo».

Seppure con riferimento alle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il comma 4 dell'articolo 20, del medesimo decreto legislativo, individua «*come titolari effettivi: a) i fondatori ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione*».

Il successivo comma 5, individua inoltre un criterio residuale in base al quale «*Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica*».

In relazione agli obblighi della clientela, invece, ai fini della normativa antiriciclaggio, l'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007 con specifico riferimento ai *trust* stabilisce che «*I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che*

Bozza per la consultazione

esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi».

L'attuale disciplina in materia di monitoraggio fiscale rinvia alle disposizioni sopra elencate che non si riferiscono esplicitamente ai *trust* a differenza di quanto previsto prima della riforma del 2017.

Nonostante ciò, si ritiene che le disposizioni di cui al richiamato articolo 20 siano riferibili anche ai *trust* ed istituti aventi analogo contenuto secondo un'interpretazione che tiene conto della *ratio* della riforma del 2017, come individuata nella Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 90 del 2017, dalla quale risulta la volontà di colmare ogni lacuna possibile, attese «*le difficoltà riscontrate in passato, in ordine all'esatta individuazione del titolare effettivo, generate dal vigente quadro normativo, non sufficientemente esaustivo*».

A seguito di tali modifiche, la nuova definizione di titolare effettivo appare più ampia rispetto al passato, essendo venuti meno i previgenti riferimenti alle percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo pari o superiore al 25 per cento dell'entità giuridica.

Inoltre, sono entrati nell'ambito di applicazione del monitoraggio fiscale, soggetti, indicati come "titolari effettivi", che, pur non disponendo direttamente del patrimonio o del reddito di entità quali i *trust*, sono coloro che in ultima istanza beneficiano delle attività dell'entità giuridica.

Al riguardo, come chiarito con circolare n. 38/E del 2013, in generale, i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, residenti in Italia.

Bozza per la consultazione

I contribuenti residenti, rientranti nell'ambito soggettivo del monitoraggio fiscale, sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell'ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.

Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso.

L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.

È il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali "formalmente" intestate ad un *trust* (sia esso residente che non residente).

Ogni qualvolta il *trust* sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del *trust*, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità.

Come precisato nel Provvedimento del Direttore 18 dicembre 2013, prot.n. 2013/151663, sebbene la normativa antiriciclaggio si riferisca esplicitamente soltanto alle persone fisiche, ai fini dell'obbligo di compilazione del quadro RW, lo status di "titolare effettivo" è riferibile anche agli altri soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi,

Bozza per la consultazione

e cioè agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate, residenti in Italia.

In sostanza, l'obbligo dichiarativo riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate ad entità giuridiche quali ad esempio, fondazioni o *trust*, siano riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici ed equiparate, in qualità di "titolari effettivi" delle attività stesse.

Al riguardo si precisa che i chiarimenti in materia di titolare effettivo del *trust* ai fini del monitoraggio fiscale valgono, in quanto compatibili, per le fondazioni ed istituti aventi analogo contenuto.

Bozza per la consultazione

4.1 Obblighi di monitoraggio del trust

I *trust* ("trasparenti" e "opachi") residenti in Italia e non fittiziamente interposti[31], sono, in linea di principio, tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti.

In particolare, il *trust* trasparente residente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con l'indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai "titolari effettivi" residenti.

Va da sé che se sussistono soggetti residenti titolari effettivi dell'intero patrimonio dell'ente, quest'ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro

[31] Cfr. Circolare n. 61/E del 2010.

RW[32].

4.2 Obblighi di monitoraggio dei beneficiari

La nuova definizione di titolare effettivo non fa più riferimento a percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo dell'entità giuridica, in quanto, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007[33] considera titolari effettivi, "*cumulativamente*" determinate categorie di soggetti, tra cui anche i beneficiari quando «*individuati o facilmente individuabili*».

Come chiarito nella circolare n. 38/E del 2013, la definizione di titolare effettivo contenuta nella disciplina dell'antiriciclaggio previgente non è stata mutuata tout court nell'ambito delle disposizioni fiscali in commento, ma è stata opportunamente adattata in considerazione delle finalità del monitoraggio fiscale.

Come precisato con la risoluzione 29 maggio 2019, n. 53 occorre, pertanto, verificare la compatibilità della nuova nozione di titolare effettivo, recata dalla disciplina dell'antiriciclaggio, con la finalità delle norme sul monitoraggio fiscale, analogamente a quanto avvenuto in precedenza.

La disciplina del monitoraggio fiscale ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti.

Bozza per la consultazione

[32] Cfr. Circolare n. 38/E del 2013.

[33] Al quale rinvia l'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

Con riferimento ai soggetti residenti beneficiari di *trust* ciò che rileva, secondo l'attuale disciplina, ai fini dell'attribuzione della qualifica di titolare effettivo è che siano «*individuati o facilmente individuabili*» e che, quindi, dall'atto di *trust* o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione degli stessi.

Pertanto, risulta superato qualsiasi riferimento alle previgenti percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo dell'entità giuridica.

Data l'ampia portata dell'attuale formulazione della norma, si ritiene che nel caso di *trust* opaco estero, senza quindi beneficiari di reddito "individuati" in Italia ai sensi del Tuir, indipendentemente dallo Stato estero in cui è istituito, i beneficiari dello stesso risultano comunque riconducibili ai "titolari effettivi" ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Pertanto qualora nell'atto di *trust* opaco estero o da altra documentazione risultino perfettamente individuati i beneficiari dello stesso o facilmente individuabili (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente), questi ultimi se residenti in Italia sono soggetti all'obbligo di compilazione del quadro RW.

Anche nel caso di *trust* discrezionale, non può non assumere rilevanza la presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultino esattamente individuati nell'atto istitutivo o in altri atti successivi del *trust*.

Si precisa, inoltre, che qualora il beneficiario residente di un *trust* opaco sia destinatario di una distribuzione da parte del medesimo, tale circostanza porta a presumere la conoscenza da parte del beneficiario stesso della sua posizione nei confronti del *trust*.

Con riferimento ai "titolari di interessi successivi", ossia di coloro che

Bozza per la consultazione

diverrebbero beneficiari solo al venire meno dei primi beneficiari, subentrando a questi ultimi, si ritiene che non siano qualificabili come "titolari effettivi" ai fini del monitoraggio fiscale, sempreché non sussistano clausole statutarie o altri atti del *trust* tali per cui essi possano essere anche solo potenzialmente, destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di "titolari di interessi antecedenti". Rispetto a tali soggetti assume comunque rilevanza, nei termini sopra indicati, l'eventuale attribuzione disposta in loro favore a discrezione del *trustee*.

Per permettere ai "titolari effettivi" del *trust* di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, il *trustee* è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal *trust* e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal *trust*, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri[34].

4.3 Obblighi di monitoraggio dei titolari di poteri di rappresentanza, direzione e amministrazione (*trustee*, disponente e guardiano)

La giurisprudenza di legittimità ha sancito l'obbligo di compilazione del Quadro RW non solo per gli intestatari formali delle attività estere, ma anche per coloro che «*ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione*[35]», ossia

[34] Cfr. Circolare n. 38/E del 2013.

[35] Cfr., *ex multis*, Cass., Sez. III, sentenza 11 giugno 2003, n. 9320, Cass., Sez. V, sentenza 7 maggio 2007, n. 10332, ass., Sez. V, sentenza 21 luglio 2010, n. 17051, Cass., Sez. V, sentenza 23 ottobre 2013, n. 24009.

Bozza per la consultazione

in capo al soggetto che «*all'estero abbia la detenzione e/o la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, eventualmente con il compito fiduciario di trasferirle all'effettivo beneficiario o di utilizzarle per conto dell'effettivo titolare*»[36], ciò in quanto anche la detenzione nell'interesse altrui costituisce, secondo la Corte di Cassazione, idoneo strumento (voluto pure dal detentore nell'interesse altrui) di occultamento, e quindi di sottrazione al controllo degli investimenti e delle attività finanziarie previsti dalla norma.

La scrivente ha fornito chiarimenti circa gli obblighi dei soggetti che «*hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione*» delle attività estere, oltre che chiarimenti in merito al concetto di "*detenzione*", presupposto del monitoraggio fiscale.

La detenzione non si configura qualora una persona sia chiamata ad operare su di un conto estero per operazioni indicate dallo stesso titolare del conto che, per loro natura, escludono che il delegato detenga le attività finanziarie allocate sul rapporto oppure quando la delega riguardi un rapporto che è oggettivamente escluso dal monitoraggio fiscale. Ad esempio, non sono tenuti alla compilazione del quadro RW gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, dei quali si ha evidenza nelle scritture contabili, e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi[37].

Inoltre, non sono tenuti agli obblighi dichiarativi i soggetti che, sebbene delegati ad effettuare operazioni di investimento mobiliare su rapporti esteri, non

Bozza per la consultazione

[36] Cfr. Cass., sentenza n. 10332/2007.

[37] Cfr. Circolare 21 giugno 2011, n. 28/E, risposta 5.2.

possono effettuare operazioni di versamento e prelevamento o operazioni a queste corrispondenti[38].

Ai fini della normativa antiriciclaggio, nel caso in cui il cliente sia persona giuridica privata, l'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2007[39] individua come titolari effettivi, tra gli altri, «*i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione*».

La nuova disposizione dell'articolo 20 si riferisce, quindi, anche ai «*titolari di poteri di rappresentanza legale*», oltreché, come in passato, ai titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Il successivo comma 5 del citato articolo 20 individua un criterio residuale in base al quale, se non altrimenti individuato, «il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica».

Con riferimento alle persone giuridiche private, la disposizione in commento, individua tali soggetti come titolari effettivi sia in via principale che in via residuale.

Ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale, occorre interpretare la citata disposizione alla luce delle finalità perseguite dalla normativa speciale.

Con la risoluzione 29 maggio 2019, n. 53 è stato chiarito che la definizione di titolare effettivo prevista dalla disciplina antiriciclaggio che si applica ai

[38] Cfr. Circolare del 16 luglio 2015, n. 27/E, paragrafo 1.2

[39] Come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 125.

Bozza per la consultazione

soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione non possa essere estesa nell'ambito della disciplina del monitoraggio fiscale.

La disciplina del monitoraggio fiscale, infatti, ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti.

Ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale deve, dunque, sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione e che sono pertanto tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

Diversamente, è esclusa l'esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell'ipotesi in cui il soggetto possa esercitare - in relazione alle attività detenute all'estero - un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.

Di conseguenza, con la citata risoluzione, sono stati esonerati dagli obblighi di compilazione del quadro RW i titolari di funzioni di direzione ed amministrazione di una fondazione italiana in relazione alle attività finanziarie detenute all'estero dalla fondazione.

Al riguardo, si ritiene che i chiarimenti resi in merito ai soggetti titolari di funzioni di direzione ed amministrazione possano essere estesi anche ai titolari di poteri di rappresentanza in quanto, sebbene tali soggetti siano letteralmente ricompresi nella nuova definizione di titolare effettivo, si ritiene che eventuali obblighi a loro carico non siano compatibili con le finalità sottese alla disciplina del monitoraggio fiscale.

Bozza per la consultazione

Pertanto, deve ritenersi esclusa l'esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell'ipotesi in cui il soggetto possa esercitare – in relazione alle attività detenute all'estero – un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario, ovvero nell'ipotesi in cui il soggetto agisca come rappresentante legale.

Analoga esclusione, dall'obbligo di monitoraggio fiscale, continua a sussistere anche alla luce della nuova definizione di titolare effettivo, per il *trustee*, in quanto si ritiene che quest'ultimo amministri i beni segregati nel *trust* e ne disponga secondo il regolamento del *trust* o le norme di legge e non nel proprio interesse[40].

Non sarebbe, infatti, proporzionale alle finalità delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale una generalizzata estensione dell'obbligo di compilazione del quadro RW al *trustee*, al disponente ed al guardiano, in particolar modo nei casi in cui l'obbligo di monitoraggio sussiste, già, in capo al *trust* o al beneficiario titolare effettivo. Ciò, anche, al fine di non moltiplicare gli adempimenti dichiarativi con riferimento al medesimo patrimonio o attività estera e nel presupposto che il coinvolgimento del *trustee*, del disponente e del guardiano, nelle vicende del *trust*, non si traduca nel possesso o nella detenzione del patrimonio o reddito del *trust* stesso nei termini sopra specificati.

Bozza per la consultazione

[40] Cfr. circolare n. 38/E del 2013.

5 Applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE

La legge di bilancio 2020[41] ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)[42].

In particolare, viene previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, sono soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici (e soggetti equiparati) residenti in Italia.

Come noto, dette imposte mirano ad equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso all'estero di immobili e attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato con quello previsto per gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia, per i quali si applica rispettivamente, l'imposta municipale propria (IMU)[43] e l'imposta di bollo[44].

Per effetto di tale modifica[45], rientrano nell'ambito oggettivo dell'IVIE e dell'IVAFE, i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al decreto legge n. 167 del 1990 per gli investimenti e le attività detenuti all'estero, adempimento che si esplica mediante la compilazione del quadro RW

Bozza per la consultazione

41 Articolo 1, commi 710 e 711, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

42 L'IVIE e l'IVAFE sono state istituite e disciplinate dall'articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e le relative disposizioni di attuazione sono state adottate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia 5 giugno 2012, n. 72442. I chiarimenti forniti nella circolare 2 luglio 2012, n. 28/E e circolare 3 maggio 2013, n. 23/E, cap. V continuano a trovare applicazione in quanto compatibili.

43 L'IMU è stata istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. A decorrere dal 2020 l'imposta è disciplinata dai commi 739 a 783 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020.

44 Ai sensi dell'articolo 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

45 Il comma 710 modifica l'ambito soggettivo dell'IVIE e dell'IVAFE rinviando espressamente ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990.

della dichiarazione annuale dei redditi.

Pertanto, i *trust* residenti in Italia devono assolvere al pagamento di tali imposte per gli immobili e le attività finanziarie detenute all'estero dal 1° gennaio 2020. Il primo versamento dell'IVIE e dell'IVAFE dovrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020[46]. Entro tale termine dovrà essere versato anche il primo acconto per le imposte relative al 2021.

Il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'IVIE è costituito dal possesso di un immobile all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, a qualsiasi uso esso sia destinato dai predetti soggetti residenti nel territorio dello Stato[47].

Quanto al requisito della residenza fiscale dei soggetti passivi dell'imposta, per i *trust* occorre far riferimento all'articolo 73, comma 3, del Tuir che stabilisce che si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Si considerano residenti nel territorio dello Stato, salva prova contraria, i *trust* e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella cd. "*white list*"[48], in cui almeno uno dei disponenti e almeno

Bozza per la consultazione

[46] Ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

[47] Cfr. circolare del 2 luglio 2012, n. 28/E, par. 1.1.

[48] Stati e territori di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni. L'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. decreto internazionalizzazione)

uno dei beneficiari del *trust* siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Si considerano, altresì, residenti in Italia i *trust* istituiti nei predetti Stati o territori non inclusi nella *white list* quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente effettui in favore del *trust* un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

L'IVIE è dovuta nella misura dello 0,76 per cento in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto, con una franchigia di 200 euro.

Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Tuttavia, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo SEE, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell'imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito

ha abrogato l'articolo 168-*bis* del Tuir ed ha statuito che il rinvio al comma 1 dell'articolo 168-biis Tuir deve intendersi alla lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni (cfr. circolare 4 agosto 2016 , n. 35/E, par. 2.4).

Bozza per la consultazione

d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile e ad esso relativa.

Resta fermo che per gli immobili per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta - fattispecie di esonero dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 167 del 1990 – il *trust* è comunque tenuto al versamento della relativa IVIE qualora dovuta.

A decorrere dal 2020 anche l'IVAFE[49] si applica nei confronti dei *trust* residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, in proporzione alla quota di possesso e al periodo di detenzione.

Tale imposta si rende applicabile sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, residenti nel territorio dello Stato[50].

L'IVAFE si applica, in misura differenziata, sul valore dei "prodotti finanziari", dei "conti correnti" e dei "libretti di risparmio"[51].

L'imposta è dovuta nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari. A tale proposito, per poter giungere alla definizione dei "prodotti

[49] Disciplinata dai commi da 18 a 22 dell'articolo 19 decreto legge n. 201 del 2011.

[50] Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 9 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea-bis 2013), che ha ristretto il perimetro di applicazione dell'IVAFE uniformandolo a quello dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, lettera a) e comma 2-ter), della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642.

[51] Ai sensi del comma 18 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011.

Bozza per la consultazione

finanziari" utile all'applicazione dell'IVAFE, è necessario fare riferimento all'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della citata Tariffa.

Per "prodotti finanziari" si intendono quelli elencati all'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati[52] (cfr. circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E).

Per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a *trust* residenti in Italia l'imposta è dovuta da un minimo di 100 euro ad un massimo di 14.000 euro[53].

Si ritiene opportuno ricordare che la base imponibile dell'IVAFE è costituita dal valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell'impresa di assicurazione estera. In mancanza del valore di mercato si deve far riferimento al valore nominale o al valore di rimborso[54].

Inoltre, è possibile detrarre dall'IVAFE, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.

Bozza per la consultazione

[52] Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto attuativo 24 maggio 2012.

[53] Ai sensi dell'articolo 19, comma 20, del d.l. n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 134 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio).

[54] Cfr. circolare n. 28/E del 2012, par. 2.3.